



**COMUNE DI RAGALNA**  
(Città Metropolitana di Catania)

\*\*\*

**STATUTO**

**DELLA**

**CONSULTA GIOVANILE**

**COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005, modificato con deliberazioni C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006, n. 59 del 22 dicembre 2014 e n.18 del 06/09/2021



**COMUNE DI RAGALNA**  
(Città Metropolitana di Catania)

**STATUTO  
DELLA CONSULTA GIOVANILE  
DEL COMUNE DI RAGALNA**

\*\*\*

**INDICE**

**Art. 1 – Istituzione**

**Art. 2 – Fini**

**Art. 3 – Organi**

**Art. 4 – L'Assemblea**

**Art. 5 – Presidente, Vice-presidente e Segretario**

**Art. 6 – Validità delle sedute**

**Art. 7 – Modificazioni dello Statuto**

**Art. 8 – Sede**

**Art. 9 – Disposizioni finali**

**Art. 10 – Norma transitoria**

## **Art. 1 – Istituzione**

1. È istituita dal Comune di Ragalna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2006, la “CONSULTA GIOVANILE COMUNALE”, quale organismo permanente sulla condizione giovanile.

## **Art. 2 – Fini**

1. La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio Comunale, della Giunta e degli Enti derivati dal Comune, ai quali presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere su tutti gli argomenti che riguardano le problematiche giovanili. La Consulta:
  - a) È strumento di conoscenza delle realtà e problematiche giovanili;
  - b) Promuove progetti, iniziative ed eventi inerenti i giovani;
  - c) Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
  - d) Attiva e promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
  - e) Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
  - f) Si rapporta con gruppi informali;
  - g) Promuove rapporti permanenti con le consulte e i forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le consulte e i forum presenti nelle altre regioni, e si accorda con organismi consimili a livello nazionale ed internazionale;
  - h) Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura, e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo), o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

## **Art. 3 – Organi**

1. Sono organi della CONSULTA GIOVANILE:
  - a) l'Assemblea,
  - b) il Presidente,
  - c) il Vicepresidente,
  - d) il Segretario,
  - e) gli eventuali Gruppi di lavoro.
2. Le funzioni di raccordo amministrative verranno svolte da personale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 4 – L'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da giovani dai 14 sino ai 30 anni residenti nel Comune di Ragalna, così designati:
  - a) un rappresentante di ogni associazione e organizzazione che svolge attività riferita prevalentemente al mondo giovanile;
  - b) un rappresentante per ogni organizzazione, associazione e/o gruppo informale giovanili che opera sul territorio cittadino nei settori culturale, politico, ambientale, sportivo, turistico, sociali, assistenziali ecc.;

- c) I componenti dell'Assemblea non devono ricoprire, ai vari livelli locali e nazionali, incarichi politico-amministrativi o elettivi.
2. L'accettazione nell'assemblea di nuovi aderenti, organizzazioni o associazioni giovanili dev'essere deliberata dall'Assemblea della Consulta stessa nella prima riunione utile.
3. Di diritto fanno parte dell'assemblea, l'Assessore alle Politiche Giovanili o un suo delegato.
4. Sono compiti dell'Assemblea:
  - a) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario della Consulta;
  - b) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento delle sue finalità;
  - c) revocare il Presidente, Vice Presidente e il Segretario con le seguenti modalità: in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti purché non inferiore a 1/5 dei componenti; qualora non si ottenesse il quorum necessario, in terza votazione basterà la maggioranza semplice dei presenti. Contestualmente alla revoca si effettua la rielezione delle cariche;
  - d) costituire e nominare al proprio interno eventuali Gruppi di lavoro, permanenti o non permanenti, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.
5. I membri dell'Assemblea restano in carica fino al raggiungimento dei 31 anni.
6. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica se risultano assenti non giustificati per tre sedute consecutive;
7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

### **Art. 5 – *Presidente, Vice-presidente e Segretario***

1. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario durano in carica tre anni e alla scadenza dell'incarico, per una sola volta, possono essere rieletti.
2. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.
3. Il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario della Consulta giovanile sono eletti all'interno dell'Assemblea tra coloro che hanno raggiunto la maggiore età e a maggioranza semplice;
4. Il Presidente convoca le Assemblee e persegue le finalità di cui all'art. 2;
5. Il Presidente convoca, almeno una volta ogni bimestre, un'assemblea generale rivolta ai giovani;
6. Il Segretario, oltre a redigere i verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, formula le richieste statutarie, tiene in ordine l'archivio e le scritture necessarie per il funzionamento della Consulta;
7. Non è prevista alcuna indennità e alcun compenso per rimborso spese a nessuno dei componenti la Consulta.

### **Art. 6 – *Validità delle sedute***

1. Le sedute dell'assemblea della Consulta sono pubbliche.
2. In prima convocazione le sedute dell'Assemblea si intendono valide in presenza della maggioranza dei componenti la Consulta.
3. In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute sono valide in presenza di un qualsiasi numero di componenti.
4. L'assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno il 10% dei componenti l'Assemblea e con un minimo di due;

5. L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno, al fine di predisporre una programmazione trimestrale.
6. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea della Consulta giovanile il Sindaco, un quinto dei Consiglieri Comunali e/o un quinto dei componenti la Consulta.
7. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario Comunale e/o funzionari Comunali, previa convocazione nei modi d'uso previsti.
8. Consiglieri, Assessori e Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, ma senza diritto di voto.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con voto palese e a maggioranza semplice dei presenti.
10. In caso di parità di voti, la proposta si intende non adottata con possibilità per chiunque di richiedere per una sola volta una nuova discussione e votazione nella seduta successiva.
11. La convocazione dell'assemblea è comunicata attraverso invito scritto da consegnare via posta o mail contenente l'ordine del giorno, con almeno sette giorni di anticipo dalla data dell'assemblea stessa. È consentita la convocazione in via straordinaria e urgente dell'assemblea tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno, con almeno tre giorni di anticipo dalla data dell'assemblea.
12. I Gruppi di lavoro, quando costituiti per la prima volta, vengono convocati dal Presidente o Vice Presidente e successivamente si autoconvocano.
13. Il Presidente o il Vice Presidente della Consulta relaziona al Consiglio Comunale almeno due volte l'anno (in prossimità dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo così come previsto dai Regolamenti).
14. La Consulta può proporre punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, per materie di sua competenza.
15. Delle sedute dell'assemblea è redatto verbale dal Segretario della consulta giovanile che lo sottoscrive insieme al Presidente.

### **Art. 7 – Modificazioni dello Statuto**

1. Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, anche su proposta della stessa Consulta.

### **Art. 8 – Sede**

1. La Sede della Consulta Giovanile è il Centro Diurno Comunale.
2. L'utilizzazione di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente richiesta al Comune o agli altri Enti interessati.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto della Consulta giovanile, si rinvia alle normative vigenti in materia e allo Statuto Comunale.
2. La Consulta Giovanile si avvale di un Regolamento approvato o modificato a maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Consiglio Comunale.

3. **Il Regolamento potrà prevedere le modalità tecniche atte a garantire il funzionamento della Consulta, purché non in contrasto col presente Statuto.**
4. **Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.**

### **Art. 10 – *Norma transitoria***

1. **Il Regolamento di cui all'art. 9 comma 2 viene modificato ed approvato dal Consiglio Comunale.**

# **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24 febbraio 2005, modificato con deliberazioni C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006, n. 59 del 22 dicembre 2014 e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

- 1. La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche poste a disposizione e di volta in volta autorizzate dall'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Ragalna.**
- 2. Le proposte e i pareri della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, pur se presi a maggioranza, devono tendere a rispecchiare le diverse posizioni espresse dai componenti della stessa.**
- 3. I Gruppi di lavoro relazionano direttamente all'Assemblea della Consulta almeno tre volte l'anno. Le relazioni all'assemblea avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta tra i loro componenti. Essi possono anche presentare all'assemblea osservazioni e proposte.**
- 4. All'inizio di ogni riunione dell'assemblea della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione.**
- 5. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento, approvate dalla Consulta, devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore alle Politiche Giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione.**
- 6. Le associazioni che desiderano nominare un loro rappresentante all'interno della Consulta devono farne richiesta scritta al Presidente che ne inserisce l'approvazione nell'ordine del giorno della riunione successiva dell'Assemblea della Consulta.**
- 7. Il Comune di Ragalna fornisce i mezzi per il servizio di segreteria della Consulta che ha i seguenti compiti:**
  - a) compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;**
  - b) curare la convocazione della Consulta secondo le modalità previste dallo Statuto;**
  - c) conservare l'archivio e i verbali delle sedute della Consulta e dei Gruppi di lavoro, e fornire la documentazione, il materiale di cancelleria e i supporti tecnici necessari al funzionamento della stessa e dei suoi organi.**